

COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ad Invernale

Via Roma – C.A.P. 80070 – tel. 0819048827 – fax n. 081/999626

Cod. fisc. 83001410634



DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORIGINALE

COPIA CONFORME

<p>N. 249 Data 31 dicembre 2013</p>	<p>Oggetto: Recupero evasione – aggiornamento banca dati del tributo tares/tia per l'anno d'imposta 2013 e precedenti.</p>
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno trentuno del mese di **dicembre** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

- Che l'art. 70 del Dlgs 507/93, in materia di denuncia Tarsu, stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento".
- Che tale articolo è stato considerato valido anche in caso di tariffa igiene ambientale con successivo provvedimento legislativo
- Che l'art. 14 del DL 201/11 convertito in legge 214/11 ha introdotto dal 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione dei precedenti prelievi sui rifiuti esistenti fino al 2012
- Che il comma 9 dell'art. 14 secondo periodo prevede testualmente: "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"
- Che il comma 9 dell'art. 14 quarto periodo stabilisce: "Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.

- Che il comma 9-bis dell'art. 14 prevede che "nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Che il comune di Serrara Fontana con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2013 ha introdotto dal 2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi, Tares.
- Che è intenzione dell'amministrazione comunale raggiungere un soddisfacente livello di equità fiscale, allargando la platea di contribuenti tares in modo da ridurre il carico fiscale individuale, comportando l'inizio di una severa lotta all'evasione, parziale e/o totale in materia di Tia e Tares

Considerato

- Che una attività di accertamento in materia di Tia/Tares presuppone la trascodifica di banche dati provenienti dal portale dell'ex agenzia del territorio (ora agenzia delle entrate) denominato Sister, e dal portale Siatel punto fisco. Nello specifico occorre avere disponibili i dati metrici tares, i docfa di cui al DM 701/94, le utenze elettriche e acqua, le denunce tares presentate dai contribuenti negli anni oggetto di controllo e negli anni precedenti, la banca dati anagrafica della popolazione residente nel comune di Serrara Fontana
- Che la disponibilità delle banche dati su elencate deve essere accompagnata da una integrazione delle stesse, attraverso chiavi di lettura univoche (ad esempio codice fiscale), in modo da ottenere report da analizzare al fine di individuare con un margine di errore limitato, le persone fisiche o giuridiche che non sono presenti nelle banche dati tia/tares (evasore totale) oppure che sono presenti ma con una base imponibile non corrispondente a quella reale (evasore parziale)
- Vista la necessità di assicurare il suddetto servizio e ritenuto a tale scopo di procedere, vista la entità del servizio da aggiudicare inferiore alla soglia discriminante di € 40.000,00, i.v.a. esclusa (legge 12/07/2011, n. 106), con l'affidamento diretto della medesima, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici per i lavori, servizi e forniture) e ss. mm. e ii.;
- Atteso che la Soc. S.I.E.L. Srl, con sede in Fermo (AP), è una società di software e servizi per enti pubblici, specializzata nel settore tributi e attualmente fornisce a questo Ente il software per il controllo e la gestione della Tares e di altri tributi come I.C./I.MU., PUBBLICITA', provvedendo al servizio di assistenza in maniera soddisfacente e professionale adeguata alla normativa vigente.
- Preso atto che la Soc. S.I.E.L. Srl a seguito di richiesta di questo Ente si è resa disponibile ad effettuare il servizio in interesse mediante l'aggiornamento della banca dati dell'intero patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale attraverso il collegamento dell'unità immobiliare catastale all'utenza TARES utilizzando le banche dati seguenti: Tares, anagrafe comunale, catasto fabbricati, dati metrici, dati IMU, dati utenze acqua ed elettriche; con la stampadi lettere di convocazione per contribuenti proprietari di immobili non agganciati alle utenze tares, nuclei familiari non iscritti alla TARES oppure contribuenti iscritti alle utenze acque ed elettriche; elaborazione finale di provvedimenti di accertamento per differenze/omissione di superficie tares, al costo complessivo di €. 950,00 più IVA ,
- Ritenuto il prezzo congruo e dando atto della mancanza di precedente contenzioso con la Soc. S.I.E.L. Srl;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, art. 125 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 <Codice dei contratti pubblici> come approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2010, art. 6 "Servizi in economia",
- RITENUTO affidare, pertanto, ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., alla Soc. S.I.E.L. Srl, con sede in Fermo (FM), il servizio in argomento così come da offerta formulata

VISTI:

- il decreto Sindacale n.52 del 08.08.2013 di nomina di Responsabile del servizio finanziario;
- il D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., testo unico in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Visto lo statuto comunale, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento TIA ed il regolamento Tares nonché le relative tariffe;
- Visto l'art. 107 e l'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;

■ Per quanto premesso;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, ex art. 125, comma 11, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., alla Soc. S.I.E.L. Srl, con sede in Fermo (FM) alla via Medaglie D'Oro n. 12, il servizio in argomento mediante l'aggiornamento della banca dati dell'intero patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale attraverso il collegamento dell'unità immobiliare catastale all'utenza TARES utilizzando le banche dati seguenti: Tares, anagrafe comunale, catasto fabbricati, dati metrici, dati IMU, dati utenze acqua elettriche; con la stampa di lettere di convocazione per contribuenti proprietari di immobili non agganciati alle utenze tares, nuclei familiari non

iscritti alla TARES oppure contribuenti iscritti alle utenze acque ed elettriche; elaborazione finale di provvedimenti di accertamento per differenze/omissione di superficie tares, al costo complessivo di €. 950,00 più IVA ,

2. Di dare atto che il relativo costo €. 950,00 oltre IVA trova copertura al cap. 2158 del bilancio di previsione 2013.

La presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;

(X) comportando impegno di spesa vi è la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig. Cristoforo Schiano e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048824 Ufficio Tributi.

Il Resp. le procedimento
Schiano Cristoforo



IL RESP. DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 APPONE il visto di regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa sull'intervento elencato nella presente determinazione.

Dalla residenza comunale, li 31 dicembre 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- Sindaco
- Responsabile Servizio Finanziario
- Messo Comunale
- Segretario Comunale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

**N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

Data _____

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

Serrara Fontana li